

Messaggio municipale 6/2018 concernente l'adozione del nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consigliere comunali,

conformemente all'art. 13a della Legge Organica Comunale (LOC) vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

PREMESSA

Come noto l'8 novembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb).

Contro di essa era stato promosso un referendum, che è stato bocciato in votazione popolare il 21 maggio 2017. La maggioranza dei votanti aveva quindi deciso di approvare la modifica di legge proposta, accogliendo l'emendamento dell'art. 18 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) che in pratica introduce su tutto il territorio cantonale la tassa sul sacco e il conseguente principio di causalità voluto a livello federale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Questa modalità di copertura dei costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani deve ora entrare in vigore in tutto il Ticino entro il 30.06.2019 (BU 2017/161) e di conseguenza anche il nostro Comune, i cui votanti si erano comunque espressi a favore del referendum con il 60.3% di favorevoli, deve adeguarsi alla legislazione superiore e introdurre questo nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

INTRODUZIONE

In Svizzera lo smaltimento ecologico dei rifiuti è una delle condizioni ritenute fondamentali dal Legislatore per la protezione dell'ambiente, tema divenuto sempre più sensibile e importante in questi ultimi decenni. Le basi legali sono poste addirittura nel livello più alto ovvero nella Costituzione Svizzera, segnatamente gli art. 73 e 74; da questi principi costituzionali sono poi state elaborate tutte le diverse legislazioni e direttive in materia e in particolare nel 1997 è stata introdotta nella Legge Federale sulla protezione dell'ambiente (la LPAmb appunto) una norma che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani conformemente al principio della causalità, di fatto l'ormai famosa tassa sul sacco.

Si vuole quindi che i costi per l'eliminazione dei rifiuti siano assunti da chi ne è la causa; i Cantoni hanno quindi il dovere di pianificare la gestione dei rifiuti e possono delegare questo compito ai Comuni che, in conseguenza dell'art. 17 della Legge cantonale di applicazione alla suddetta legge (LALPAmb pure citata in precedenza), sono tenuti ad organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti. Il Tribunale Federale, tramite sue sentenze, ha confermato il principio della copertura totale dei costi di questo servizio a mezzo di una speciale tassa.

L'organizzazione e la raccolta sono quindi di competenza comunale, mentre lo smaltimento dei cosiddetti Rifiuti Solidi Urbani (RSU) è gestito in Ticino dall'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) che procede al loro incenerimento tramite il termovalorizzatore di Giubiasco. I Comuni hanno inoltre la competenza per la gestione delle raccolte separate e degli scarti vegetali.

Con l'introduzione del nuovo "Regolamento per la gestione dei rifiuti" si procede quindi ad aggiornare la legislazione locale in materia alle disposizioni superiori.

ASPETTI GENERALI DELLA MODIFICA LEGISLATIVA

La modifica della LALPAmb (in particolare art. 16, 18 e 28) porta con sé non solo l'introduzione, in tutti i Comuni, del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prevede una tassa base (che copre i costi di raccolta e i costi fissi, intesi come costi amministrativi, del personale, per l'informazione, ecc.) e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi o in base al peso (che copre i costi di smaltimento). La modifica sancisce anche l'autonomia comunale per la determinazione della tassa base, in quanto ogni Comune ha proprie peculiarità, relative al servizio offerto, che non possono essere parificate a livello cantonale.

Per quanto riguarda la fissazione della tassa sul sacco e/o sul peso l'autonomia comunale è limitata dalla forchetta che annualmente il Consiglio di Stato indicherà (ad esempio la forchetta attuabile per il 2018 è stata decisa nel novembre del 2017 con relativa pubblicazione sul FU).

Si lascia inoltre facoltà ai Comuni di prevedere dei diritti particolari per determinate categorie di utenti di ricevere, gratuitamente, un adeguato numero di sacchi.

Anche a livello contabile vi è l'introduzione dei principi della contabilità analitica e della copertura dei costi in funzione della trasparenza dei dati nei confronti della cittadinanza, al fine di garantire una verifica periodica dell'obiettivo fissato dal Regolamento ed assicurando, tramite le tariffe relative alle tasse, un grado ottimale di copertura dei costi.

BREVE SGUARDO SULLA SITUAZIONE ATTUALE

Da diversi anni il Comune di Manno ha attuato una politica di modernizzazione e razionalizzazione della gestione dei rifiuti sul proprio territorio; in particolare con la posa di numerose aree dotate di contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la posa di contenitori a pesa nella zona industriale, nella realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti riciclabili in Giova e con la sottoscrizione di un accordo con la ditta Gianni Ochsner SA di Lamone per permettere ai nostri cittadini di far capo al loro centro di raccolta separata dei rifiuti e degli scarti vegetali, mantenendo comunque il giro di raccolta del verde e della carta nella zona residenziale.

La tabella seguente può dare un'idea sulla composizione degli utenti che usufruiscono del servizio raccolta rifiuti nel nostro comune nell'anno 2017.

Tipologia utente	Numero utenti	Fatturato	Percentuale fatturato
Persone sole	183	14'039	8%
Famiglie	395	64'472	37%
Residenze secondarie	6	1'020	1%
Ditte facenti capo a contenitori interrati	48	13'982	8%
Ditte facenti capo a contenitori a pesa	170	82'856	47%
Totale	802	176'369	100%

Ancora più interessante è esaminare l'incasso globale diviso semplicemente tra persone fisiche e persone giuridiche (o attività economiche), dal quale si può evincere come queste ultime garantiscono attualmente, tramite le tasse loro imposte, gran parte dei ricavi incassati dal Comune (55%), mentre producono indicativamente un quarto dei rifiuti solidi urbani e non possono depositare scarti vegetali o ingombranti.

Questo risultato non rispetta il principio della causalità, in particolare per quelle categorie come gli uffici o locali (depositi in particolare) che producono pochissimi rifiuti RSU ma pagano una tassa abbastanza elevata.

COSA CAMBIERÀ CON L'INTRODUZIONE DEL NUOVO SISTEMA

Se, almeno all'inizio, per quanto riguarda modalità e frequenze di raccolta non cambierà nulla, riservandoci di rivedere la situazione una volta che il regolamento sarà in funzione (verifica diminuzione effettiva dei quantitativi RSU prodotti ed eventuali correttivi), per l'utenza il grande cambiamento sarà quello di dovere acquistare i sacchi ufficiali del Comune e usare in sostituzione degli attuali.

Questi sacchi saranno specifici per Manno, con un colore univoco e lo stemma, affinché li si possa distinguere da quelli in uso nei paesi confinanti. Il sacco sarà disponibile per quantità da 110, 60, 35 e 17 litri in rotoli da 10, che l'utente potrà acquistare presso dei rivenditori presenti sul territorio (è pensabile ovviamente ai negozi presenti, in cancelleria comunale, o in quei posti dove è facile che vi sia possibilità di smercio) o eventualmente tramite distributori automatici.

L'implementazione di questo sistema genererà dei costi di produzione e di vendita; si calcola che un sacco da 35 lt dovrebbe costare, indicativamente fr. 0.15 circa e che al rivenditore si debba riconoscere un contributo per ogni rotolo venduto.

Ogni anno, dopo la fissazione della forchetta minima e massima da parte del Consiglio di Stato, il Municipio emanerà e, se del caso, aggiornerà, l'apposita ordinanza per la riscossione delle tasse, che saranno fissate all'interno della forchetta prevista dal Regolamento, sulla base dei costi dell'anno precedente.

Sono quindi possibili adeguamenti annuali delle tariffe, in quanto il nuovo sistema di gestione necessita un periodo di rodaggio affinché anche la popolazione possa familiarizzare e, se del caso, razionalizzare il proprio modo di produrre e smaltire i rifiuti domestici.

ALCUNI DATI SUI QUANTITATIVI DI RIFIUTI PRODOTTI E SUI RELATIVI COSTI

Ci sembra utile, in particolare per capire i meccanismi e i dati presi in considerazione per stabilire le varie tasse che concernono il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, indicare almeno le cifre dei quantitativi di rifiuti RSU prodotti nel nostro Comune e il grado di copertura raggiunto con l'incasso secondo l'attuale regolamento. I dati sono desunti dal censimento obbligatorio che la Cancelleria è chiamata a compilare ogni anno e che il Cantone verifica e poi pubblica nella pagina dell'Ufficio gestione rifiuti tramite l'Osservatorio Ambientale della Svizzera Italiana.

Anno	RSU e ingombranti (t)	Costi raccolta RSU e ingombranti	Costi smaltimento RSU e ingombranti	Costi raccolte separate	Costi manutenzione	Costi totale	Tasse incassate	Grado copertura costi
2017	439.2	71'196	78'399	112'842	15'764	278'201	178'736	64%
2016	448.9	70'285	79'151	109'218	20'332	278'986	180'261	65%
2015	441.9	70'303	78'014	109'557	20'289	278'163	175'811	63%
2014	421.0	73'639	75'336	109'686	29'315	287'975	177'557	62%
2013	448.7	78'316	75'621	84'074	30'541	268'552	176'710	66%

In una sentenza del 4 luglio 2011 il Tribunale Federale, oltre a stabilire definitivamente che una tassa forfettaria non risponde ai requisiti fissati dalla LPAmb, ribadendo quindi la necessità del rispetto dal principio di casualità, ha pure sentenziato la necessità di una copertura al 100% del servizio, esercizio sicuramente non evidente da attuare nell'immediato. Per praticità, fino a quando non sarà realizzata una contabilità analitica relativa ai costi per la raccolta dei rifiuti (che comprenda tutte i costi attualmente non quantificati relativi al personale e alle spese amministrative, rispettivamente i costi di smaltimento dei rifiuti comunali), il Cantone permette un grado di copertura minimo del 70%.

COMMENTI AL NUOVO “REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI”

Capitolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Campo di applicazione

Stabilisce l'applicabilità del regolamento su tutto il nostro territorio giurisdizionale.

Articolo 2 - Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015. La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolar modo per motivi di costi ed efficienza.

Articolo 3 - Competenze

Elenca le competenze del Comune sul tema della gestione dei rifiuti, in particolare l'organizzazione del servizio.

Articolo 4 - Categorie di rifiuti, definizioni

Definisce le diverse tipologie di rifiuti suddividendoli nelle varie categorie, riprendendo le definizioni contenute nell'OPSR, Nell'OTRif e nell'OLTRif.

Articolo 5 - Compiti del Comune

Sono esaustivamente indicati i compiti imposti al Comune in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 6 – Obblighi dei detentori di rifiuti

Sono indicati i doveri di chi produce rifiuti, in particolare per il loro smaltimento (consegna al servizio apposito, separazione, ecc.). Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 3 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia e erba.

Articolo 7 – Eccezioni e modalità particolari di consegna

Nell'ordinanza d'applicazione si dovranno chiarire le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In particolare andranno specificati i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 3. Nella decisione di dispensa di cui al cpv. 1 il Municipio può pure prevedere l'esonero, parziale o totale, della tassa base di cui all'art. 15.

Articolo 8 - Divieti

Lettera e): il divieto di consegna relativo alle neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 OEDA è esteso anche al compostaggio decentralizzato (cfr. art. cpv. 3), mentre gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, salvo eccezioni, quali avanzi di cucina cotti misti, carne, pesce, formaggio, salse, minestre, ossa e gusci di molluschi (l'elenco non è esaustivo, ma comprende i principali rifiuti organici che possono presentare problematiche varie quali problemi di compostaggio e il richiamo di animali indesiderati).

Capitolo II – Organizzazione del servizio di raccolta

Articolo 9 - Raccolta dei rifiuti urbani

Nel cpv. 1 sono elencati unicamente gli elementi essenziali. Il Municipio avrà modo di precisare nell'ordinanza altri aspetti organizzativi del servizio di raccolta. Ai cpv. 2 e 3: se per motivi legati alle caratteristiche della strada d'accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili, gli utenti interessati possono essere

tenuti a depositare rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso dell'automezzo di raccolta o presso i centri di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.

Articolo 10 - Utenti autorizzati

Stabilisce tassativamente gli utenti autorizzati ad usufruire del servizio raccolta rifiuti; importante notare che per le persone giuridiche l'accesso al Centro di raccolta sarà consentito (come finora), unicamente per determinate categorie di rifiuti stabilite mediante ordinanza. L'articolo vieta inoltre lo smaltimento sul nostro territorio di rifiuti prodotti altrove; indispensabile base legale in caso di violazione per potere avviare la procedura contravvenzionale.

Articolo 11 - Imballaggi, contenitori ed esposizione

Per imballaggi si intende essenzialmente sacchi della spazzatura. In caso di tassa causale sul volume ci si riferisce ai sacchi ufficiali autorizzati mentre in caso di tassa causale sul peso (per la zona a valle della strada cantonale) i sacchi possono essere di vario genere, in quanto il costo causale viene riscosso sul peso. Di principio i sacchi ufficiali devono essere disponibili in vari formati.

Articolo 12 - Rifiuti esclusi della raccolta

Viene indicato in modo dettagliato quali sono i rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti.

Articolo 13 - Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Definisce come e da chi, generalmente da chi li produce, devono essere smaltiti i rifiuti esclusi dal servizio di raccolta.

Articolo 14 - Sospensione del servizio

In caso di eventi di forza maggiore vi sarà la possibilità di sospendere temporaneamente il servizio (tali eventi saranno definiti nell'apposita ordinanza).

Capitolo III - Finanziamento

Il capitolo sul finanziamento è indubbiamente quello che muterà maggiormente, proprio per l'introduzione del principio di causalità.

Articolo 15 - Principio

Il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv. 3 LALPAmb. La possibilità di dedurre costi tramite accredito interno deve essere limitata esclusivamente ai costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa (es. costi relativi ai rifiuti depositati nei cestini pubblici). Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere del 100%.

Articolo 16 - Tassa base

Il Municipio ha cercato di privilegiare il sistema più semplice da gestire amministrativamente, riducendo al minor numero possibile le categorie, come da invito dell'Autorità cantonale. Per le economie domestiche sono state delineate due categorie. L'ammontare della tassa è suddiviso in: persona singola ed economia domestica formata da due o più persone. Per le residenze secondarie, dovendo essere conforme al principio di equivalenza, sarà applicata la tassa base come per le economie domestiche. Per le persone giuridiche sono state definite tre categorie: quelle da 1 a 10 unità lavorative, quelle da 11 a 100 unità lavorative e quella oltre 100 unità lavorative.

È stato inoltre introdotto il principio che la tassa base sarà dovuta da tutte le attività economiche registrate, indipendentemente dal fatto che abbiano un'attività produttiva o meno. In questo modo saranno assoggettate alla tassa anche le ditte "bucalettere".

Articolo 17 - Tassa sul quantitativo

Il Municipio ha ritenuto di applicare due sistemi di tassa variabile: quella sul quantitativo e meglio "tassa sul sacco" per la zona residenziale e le attività economiche a monte della strada cantonale e quella sul peso – come per altro già applicata dal 2004 – per le attività economiche a valle della strada cantonale.

Articolo 18 - Altre tasse causali

Il Municipio ha ritenuto, considerato che non vi è alcun obbligo d'imposizione specifica, di non applicare delle tasse separate per questo tipo di rifiuti, considerato che rientrano nel pacchetto d'offerta forfetario praticato dall'Ecocentro Serta di Lamone, al quale i residenti/domiciliati nel Comune già fanno capo. È stato fissato unicamente un quantitativo massimo di scarti vegetali, oltre i quali il cittadino sarà chiamato a pagare lo smaltimento.

Articolo 19 - Esigibilità

Si rammenta che l'interesse di mora, se non stabilito diversamente, è pari al 5% (art. 73 cpv. 1 CO).

Capitolo IV – Norme finali

Articolo 20 - Attuazione e misure d'esecuzione

Questo articolo racchiude le modalità di applicazione per il Municipio del presente regolamento con l'emanazione di specifiche ordinanze.

Conferisce al Municipio la facoltà di vigilanza sulla gestione della raccolta rifiuti e sul decoro del territorio con la possibilità di informare, tramite campagne apposite, la popolazione sul tema.

È inoltre inserita la base legale, in caso di abusi per agire nei confronti di chi infrange il regolamento, con la possibilità, per gravi motivi, di aprire e ispezionare i rifiuti onde perseguire l'infrazione.

È pure inserita la possibilità di videosorveglianza in caso di necessità.

Articolo 21 - Rimedi giuridici

Sono inseriti gli usuali rimedi di diritto in caso di reclamo sulla tassa ricevuta e sulla possibilità di ricorso alle autorità superiori sulla decisione concernente il reclamo.

Articolo 22 - Contravvenzioni

L'articolo concerne l'ammontare massimo delle contravvenzioni al regolamento e sui rimedi giuridici che riguardano le decisioni in materia.

Articolo 23 - Entrata in vigore e abrogazione

Fissa l'entrata in materia del regolamento e l'abrogazione delle precedenti norme. Per un logico motivo di praticità si è fissata l'entrata in vigore al 1. gennaio 2019.

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler deliberare:

- È approvato il nuovo "Regolamento sulla gestione dei rifiuti".

Il Sindaco

Rossi Giorgio

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario

Paolo Vezzoli



Manno, 14 giugno 2018

Risoluzione n. 269/11.6.2018

Per esame e rapporto

Commissione		
Gestione	Edilizia	Petizioni
		X



REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

del xx settembre 2018

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1. Campo d'applicazione

- ¹ Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Manno nonché il relativo finanziamento.
- ² Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2. Principi della gestione dei rifiuti

- ¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- ² Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3. Competenze

- ¹ Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- ² Il Municipio promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
- ³ L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio, che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
- ⁴ Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
- ⁵ In casi particolari il Municipio è autorizzato a concedere delle deroghe all'applicazione delle norme del Regolamento e delle ordinanze di applicazione.

Art. 4. Categorie di rifiuti, definizioni

- ¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese che presentano una composizione di sostanze paragonabili ai rifiuti domestici.
Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:
 - a) i rifiuti domestici sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti domestici ingombranti sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) rifiuti raccolti separatamente sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
- ² Sono rifiuti industriali o aziendali quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione non possono essere considerati rifiuti urbani.
- ³ Sono rifiuti speciali i rifiuti aziendali e domestici designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5. Compiti del Comune

- ¹ Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite del possibile coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro del proprio territorio.
- ² Collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
- ³ Informa e coinvolge l'utenza sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- ⁴ Promuove autonomamente o in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").
- ⁵ Provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti, specialmente in zone molto frequentate quali piazze pubbliche, aree di svago, punti panoramici, ecc.
- ⁶ Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali. In particolare favorisce dove possibile il compostaggio individuale.
- ⁷ Promuove la separazione dei rifiuti urbani tramite i propri punti di raccolta o piazze di raccolta centralizzate.
- ⁸ Verifica, annualmente, l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare un grado di copertura ottimale delle spese generate dal servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 6. Obblighi dei detentori di rifiuti

- ¹ I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- ² Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- ³ I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
- ⁴ I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁵ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁶ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 7. Eccezioni e modalità particolari di consegna

- ¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- ² Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal

Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 8. Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9. Raccolta dei rifiuti urbani

¹ Il Municipio stabilisce tramite ordinanza il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.

² Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori (interrati o containers) di uso pubblico, adibiti alla raccolta, e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.

³ Quando, in funzione alle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo.

⁴ Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali devono essere obbligatoriamente smaltiti da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia

Art. 10. Utenti autorizzati

¹ Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Manno (residenti, domiciliati, residenze secondarie, persone giuridiche o attività economiche con sede o che svolgono una qualsiasi attività a Manno autorizzata a far capo a questi servizi), con le limitazioni del prossimo cpv.

² Le persone giuridiche o attività economiche potranno fare capo al centro di raccolta unicamente per le categorie di rifiuti stabiliti dal Municipio mediante l'apposita ordinanza.

³ I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune di Manno non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 11. Imballaggi, contenitori e esposizione

- ¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- ² Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- ³ Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 4 o più appartamenti, complessi residenziali, commerciali e aziendali, la posa di contenitori privati (container o interrati) per rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
- ⁴ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 12. Rifiuti esclusi dalla raccolta

- ¹ I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti:
 - a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l) pneumatici;
 - m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- ² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- ³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 13. Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

- ¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
- ² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
- ³ Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 14. Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III Finanziamento

Art. 15. Principio

- ¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- ² Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa sul quantitativo (art. 17) e altre tasse causali (art. 18).
- ³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
- ⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 16. Tassa base

- ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- ² Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti, aventi sede o che svolgono una qualsiasi attività nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di fruizione dei servizi comunali.
- ³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua entro i seguenti limiti:

	minimo	massimo
a) <u>economie domestiche:</u>		
- economie domestiche composte da una persona domiciliata/residente	25.--	100.--
- economie domestiche composte da due o più persone domiciliare/residenti	50.--	200.--
b) <u>residenze secondarie utilizzata da non domiciliati</u>		
- persona sola	25.--	100.--
- due o più persone	50.--	200.--
La tassa è a carico del proprietario.		
c) <u>attività economiche</u>		
- attività economiche accessorie presso economie domestiche per persona o società (supplemento)	25.--	100.--
- attività economiche		
- fino a 10 unità lavorative	100.--	300.--
- da 11 a 100 unità lavorative	200.--	600.--
- oltre 100 unità lavorative	400.--	1200.--
- esercizi pubblici (per posto a sedere) e alberghi (per posto letto)	5.--	25.--

⁴ Il Municipio si riserva la facoltà di diminuire la tassa base per le aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese o aumentarle a quelle aziende che producono una quantità certificata sensibilmente maggiore rispetto alla media per analoga attività.

⁵ Il Municipio può esentare dalla tassa base gli enti di diritto pubblico oppure associazioni od enti di diritto privato con scopi ideali e senza di scopo di lucro.

⁶ Le tasse per il servizio di raccolta dei rifiuti si intendono IVA esclusa.

Art. 17. Tassa sul quantitativo

- ¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume o del peso effettivo dei rifiuti prodotti. È destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura o depositati negli appositi contenitori a pesa, compresi i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali.
- ² La tassa sul volume è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza. La tassa sul peso è fatturata in base al quantitativo (peso) di rifiuti depositati nei contenitori a pesa.
- ³ Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
- ⁴ Alle persone con a carico dei bambini fino al compimento dei 3 anni di età e a quelle con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18. Altre tasse causali

- ¹ La tassa per lo smaltimento degli scarti vegetali per i residenti/domiciliati è compresa nella tassa base fino ad un quantitativo annuo di 1000 kg per fuoco. Gli scarti vegetali che superano il quantitativo annuo di cui sopra, come pure quelli provenienti dalle persone giuridiche o attività economiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.

² La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti per i residenti/domiciliati, è compresa nella tassa base.

I rifiuti ingombranti provenienti dalle persone giuridiche o attività economiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, come pure quelli provenienti da ristrutturazioni o da sgombero di appartamenti devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.

Art. 19. Esigibilità

¹ La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis su base mensile.

² In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³ Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV

Norme finali

Art. 20. Attuazione e misure d'esecuzione

¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione, come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 21. Rimedi giuridici

¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 22. Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 23. Entrata in vigore e abrogazioni

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio di raccolta dei rifiuti del 23 novembre 1992 e ogni precedente disposizione in materia.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione del

Allegato

Norme federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

Norme cantonali:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.